

*Avv. Danilo Manfredi*  
*Avv. Federica Moschini*  
*Avv. Monica Minguzzi*  
*Avv. Giorgia Toschi*  
*Avv. Debora Randi S.t.A.-S.t.p.*  
*Via Castel San Pietro, 13 – 48121 Ravenna*  
*Tel. 0544-32626 Fax 0544-34065*

**TRIBUNALE DI RAVENNA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 669 bis e ss. c.p.c. ante causam**

Il signor **DAVIDE SALVATORE LOMBARDO** (C.F.: LMBDDS75T16H792E), nato a San Cataldo (CL) il 16.12.1975 e residente a Faenza (RA), in via Cornacchia n. 120, rappresentato e difeso, giusta delega conferita su separato supporto cartaceo, la cui copia informatica viene depositata e sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dalle altre norme regolamentari vigenti, dalla Società tra professionisti Avv.ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia Toschi, Debora Randi S.t.A-S.t.p. e, per essi, dall'Avv. Federica Moschini (C.F.: MSCFRC69H51H199J; fax 0544.34065, PEC: federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Ravenna, Via Castel San Pietro n. 13

(ricorrente)

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Bologna, via Guido Reni, n. 4

(resistente)



e contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA  
ROMAGNA** (C.F.: 80062970373), in persona del Dirigente pro tempore,  
con sede a Bologna, via De' Castagnoli n. 1

(resistente)

e contro

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RAVENNA** (C.F.:  
80007160395), in persona del Dirigente pro tempore, con sede a  
Ravenna, via di Roma n. 69

(resistente)

e contro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARCHIDIO –  
STROCCHI" DI FAENZA (RA)** (C.F.: 90019150391), in persona del  
Dirigente pro tempore, con sede a Faenza (RA), via Forlivese n. 7

(resistente)

nonché eventualmente nei confronti

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva della  
provincia di Ravenna relativamente al personale ATA, in cui il ricorrente  
risulta inserito, valevole per l'a.s. 2019/2020, i quali subirebbero un  
pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

(potenziali resistenti)

In punto a: Impugnazione licenziamento / provvedimento di risoluzione  
del contratto individuale a tempo indeterminato di collaboratore  
scolastico. Impugnazione provvedimento depennamento dalla graduatoria



provinciale definitiva della provincia di Ravenna del 26.07.2019  
personale ATA. Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento  
della piena validità del titolo culturale di accesso al profilo di  
collaboratore scolastico, nonché al riconoscimento dell'integrale  
punteggio per servizio finora svolto.

**Premesso che**

**IN FATTO**

- in data 25.09.2014 il signor Lombardo ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA (**doc. n. 1**);
- il signor Lombardo è successivamente stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la giornata dell'11.03.2015 presso l'Istituto Comprensivo Europa di Faenza (RA) (**doc. n. 2**) e, pertanto, in data 10.03.2015 ha provveduto a rassegnare le dimissioni quale dipendente dell'Istituto paritario "Oasi Cristo Re" di Caltanissetta (**doc. n. 3**), ove lavorava a tempo indeterminato da oltre quindici anni;
- successivamente, il ricorrente si è trasferito in Emilia Romagna, lasciando la sua residenza, e dal 12.03.2015 al 30.06.2015, ha stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso l'I.P. Persolino Strocchi di Faenza (RA); dal 11.09.2015 al 30.06.2016, dal 12.09.2016 al 30.06.2017, dal 09.09.2017 al 31.07.2018 e dal 01.09.2018 al 31.08.2019 il ricorrente ha stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Statale "Carchidio-Strocchi" di Faenza (RA), come risulta dalla scheda dei servizi prestati (**doc. n. 4**);



- il signor Lombardo è stato individuato quale destinatario della proposta di contratto a tempo indeterminato e assegnato presso l'Istituto Comprensivo Statale "Carchidio-Strocchi" di Faenza (RA) con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019 (doc. n. 5), contratto confermato a decorrere dal 02.11.2019 a seguito della conclusione del periodo di prova (doc. n. 6);
- con comunicazione avente prot. n. 0003908 del 30.06.2021, il signor Lombardo veniva informato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento relativo al depennamento dalla graduatoria permanente "ATA 24 mesi" e del conseguente annullamento in autotutela dell'atto prot. 3590 del 21.08.2019 di individuazione dello stesso signor Lombardo nel profilo di collaboratore scolastico. In particolare, si legge testualmente in tale comunicazione che *"A seguito di verifica della Sua dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n.445/2000, il riscontro pervenuto da parte dell'Ambito Territoriale di Palermo - Ufficio I - con nota prot. n. 9073 del 26/05/2021 (assunta a ns. prot. n. 3132 del 27/5/2021) ha rilevato quanto segue: "In riferimento alla vostra mail del 9/04/2021 avente per oggetto la veridicità del titolo del sig. Lombardo Davide Salvatore, si comunica che tra i candidati agli esami di stato dell'istituto paritario "Oriani" nell'a.s. 2001/2002, non risulta il nominativo del sig. Lombardo Davide Salvatore (San Cataldo (CL), il 16/12/1975). Di conseguenza, la Sua dichiarazione di possesso del Diploma di "Ragioniere e perito giuridico economico aziendale", conseguito presso l'Istituto Paritario "Oriani" di Palermo nell'a.s. 2001/2002 ed indicato dalla S.V. quale titolo di accesso per l'inserimento*



*nella graduatoria permanente del personale ATA 24 mesi - anno 2018 - (indetta con DDG USR Emilia-Romagna n. 477 del 16/03/2018), risulterebbe non veritiera. Il presente procedimento è avviato d'ufficio e la S.V. può far pervenire ai sensi dell'art. 10 lett. b) l. 241/90 le proprie osservazioni o documenti in merito entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente all'indirizzo [usp.ra@istruzione.it](mailto:usp.ra@istruzione.it), nonché prendere visione degli atti della presente procedura, previa richiesta al medesimo indirizzo. Dato che il procedimento si intende avviato dalla data della presente comunicazione, lo stesso dovrà concludersi nei termini di legge. [...]" (**doc. n. 7**);*

- con PEC dell'08.07.2021, il signor Lombardo, per il tramite dello scrivente legale, presentava la propria memoria difensiva con cui si contestavano i rilievi contenuti nella sopracitata comunicazione di avvio del procedimento e si chiedeva l'archiviazione del procedimento; si riporta testualmente il contenuto della memoria: *"Il signor Davide Salvatore Lombardo (C.F.: LMBDDS75T16H792E), nato a San Cataldo (CL) il 16.12.1975 e residente a Faenza (RA), in via Cornacchia n. 120, rappresentato e difeso come da mandato allegato alla presente dalla società tra professionisti Avv. ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia Toschi e Debora Randi s.t.a.-s.t.p. e, per essa, dall'Avv. Federica Moschini (C.F.: MSCFRC69H51H199J; fax: 0544-34065; PEC: [federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu](mailto:federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Ravenna, via Castel San Pietro n. 13, rileva quanto segue.*



*Con comunicazione avente prot. n. 0003908 del 30.06.2021, il mio Cliente veniva informato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento relativo al depennamento dalla graduatoria permanente "ATA 24 mesi" e del conseguente annullamento in autotutela dell'atto prot. 3590 del 21.08.2019 di individuazione dello stesso signor Lombardo nel profilo di collaboratore scolastico.*

*In particolare, si legge testualmente in tale comunicazione che "A seguito di verifica della Sua dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n.445/2000, il riscontro pervenuto da parte dell'Ambito Territoriale di Palermo - Ufficio I - con nota prot. n. 9073 del 26/05/2021 (assunta a ns. prot. n. 3132 del 27/5/2021) ha rilevato quanto segue: "In riferimento alla vostra mail del 9/04/2021 avente per oggetto la veridicità del titolo del sig. Lombardo Davide Salvatore, si comunica che tra i candidati agli esami di stato dell'istituto paritario "Oriani" nell'a.s. 2001/2002, non risulta il nominativo del sig. Lombardo Davide Salvatore (San Cataldo (CL), il 16/12/1975).*

*Di conseguenza, la Sua dichiarazione di possesso del Diploma di "Ragioniere e perito giuridico economico aziendale", conseguito presso l'Istituto Paritario "Oriani" di Palermo nell'a.s. 2001/2002 ed indicato dalla S.V. quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA 24 mesi - anno 2018 - (indetta con DDG USR Emilia-Romagna n. 477 del 16/03/2018), risulterebbe non veritiera. [...]"(doc. n. 1).*

*In primo luogo, preme rilevare che la dichiarazione di possesso del diploma di "Ragioniere e perito giuridico economico aziendale",*



*conseguito presso l'Istituto Paritario "Oriani" di Palermo nell'a.s. 2001/2002 ed indicato dal signor Lombardo quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA 24 mesi - anno 2018 -, è assolutamente vera.*

*Il signor Lombardo, infatti, in data 19.07.2002 ha conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Ragioniere e perito giuridico economico aziendale", dopo aver effettivamente frequentato il corso di studi e aver sostenuto l'esame finale; quanto sopra è confermato dalla pergamena in possesso dello stesso (doc. n. 2), nonché dalla relativa certificazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in cui si legge espressamente che il mio Cliente ha superato l'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, documentazione rilasciata a seguito di regolare pagamento delle tasse scolastiche (doc. n. 3).*

*Il solo fatto che il nominativo del signor Lombardo non risulti tra i candidati agli esami di stato dell'Istituto paritario "Oriani" nell'a.s. 2001/2002, come da Voi riferito, di per sé, non è sufficiente per poter procedere all'eventuale depennamento dalla graduatoria dello stesso, potendo essere imputabile anche ad un mero errore materiale contenuto in tale documento.*

*Si ritiene che il signor Lombardo non sia stato completamente edotto circa la documentazione in Vostro possesso (a titolo esemplificativo, si consideri la nota prot. n. 9073 del 26.05.2021 dell'Ambito Territoriale di Palermo, da Voi citata) e, pertanto, con la presente si procede a formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e, in*



*particolare, si richiede di ricevere, mediante invio allo scrivente legale, copia di tutta la documentazione in Vostro possesso che ha comportato l'avvio del presente procedimento.*

*Preme rilevare, comunque, la totale buona fede del signor Lombardo, il quale non ha mai dubitato della possibile non veridicità del diploma conseguito, tenuto conto del fatto che, nel corso di tutti questi anni, non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso e non si comprende come il suo nominativo non risulti nell'elenco dei diplomati, avendo regolarmente frequentato l'anno scolastico e sostenuto l'esame di Stato.*

*A conferma di quanto sopra, infatti, una volta espletate le procedure di verifica e controllo dei dati indicati dal candidato, in data 02.04.2015, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Europa" di Faenza, Dott.ssa Patrizia Serafina Scerra, **ha certificato la convalida dei dati** riportati dal signor Lombardo sul modello di domanda presentata per l'inclusione nelle graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenze di personale ATA di 3<sup>a</sup> fascia valide per il triennio 2014/2017 (doc. n. 4).*

*Emerge, pertanto, il legittimo affidamento riposto dal mio Cliente nella correttezza della documentazione in proprio possesso, anche in virtù del notevole arco temporale trascorso, principio ormai consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, in quanto tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., valevole in tutti i rapporti tra UE e Stati Membri, tra poteri di uno Stato Membro, tra poteri e cittadini.*





*Per tutti i motivi sopra esposti, si ritiene che il procedimento per il depennamento del signor Lombardo dalla graduatoria “ATA 24 mesi” e annullamento dell’atto di individuazione dello stesso debba essere archiviato, senza l’adozione di alcun provvedimento.*

*Si richiede, altresì, l’audizione del lavoratore unitamente allo scrivente legale, per chiarire la vicenda accaduta.*

*Distinti saluti.*

*Si producono:*

- 1) comunicazione prot. n. 0003908 del 30.06.2021;*
- 2) pergamena in possesso dello stesso;*
- 3) certificazione superamento esame di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;*
- 4) certificazione convalida dei dati.*

*Avv. Federica Moschini” (**doc. n. 8**);*

*- con comunicazione prot. n. 4401 del 20.07.2021, l’Amministrazione riscontrava la suddetta memoria difensiva, formulando espressa riserva di provvedere agli ulteriori accertamenti presso l’ente preposto, anche al fine di escludere la presenza di eventuali errori materiali, così precisando: “In riferimento alla Vs memoria difensiva con annessa richiesta di accesso agli atti del giorno 08/07/2021, assunta a ns protocollo n. 4158 del 09/07/2021 si riscontra quanto segue. Questo Ufficio X ha provveduto ad effettuare i dovuti controlli previsti dalla normativa vigente ed ha riscontrato l’esito negativo di conseguimento del titolo di accesso alla procedura (indetta con DDG USR Emilia-Romagna n. 477 del 16/03/2018), già segnalato nella comunicazione di avvio del*



*procedimento a seguito della nota emessa da parte dell'UAT di Palermo n. 9073 del 26/05/2021 (che si allega, quale formale riscontro alla Vs richiesta di accesso agli atti). Tuttavia, tenuto conto di quanto prodotto in sede di memoria difensiva, questo Ufficio X provvederà ai dovuti approfondimenti del caso presso l'ente preposto, anche per escludere la presenza di eventuali errori materiali relativi alla posizione del sig. Lombardo Davide Salvatore. Dell'esito degli ulteriori accertamenti verrà data successiva comunicazione. Distinti saluti.” (doc. n. 9);*

- con comunicazione prot. n. 4868 del 16.08.2021, l'Amministrazione ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione contenuta nella memoria difensiva del ricorrente, sulla base degli ulteriori accertamenti presso l'Ufficio Ambito Territoriale di Palermo; si legge testualmente “Con la presente si fornisce seguito al riscontro di questo Ufficio del 20/07/2021 prot. 4401 con cui si prevedevano ulteriori accertamenti presso l'USR Sicilia, Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo al fine di escludere la presenza di eventuali errori materiali relativi alla posizione del suo cliente, sig. Lombardo Davide Salvatore. A tal proposito, con la nota prot. 13113 del 30/07/2021 l'USR Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo ha fornito l'ulteriore riscontro negativo di possesso del titolo rilevando quanto segue: “si ribadisce che nei registri degli esiti finali degli esami di Stato delle commissioni che hanno operato presso il suddetto istituto paritario nell'a.s. 2001/2002 depositati agli atti di questo Ufficio, non risulta il nominativo del sig. Lombardo Davide Salvatore nato a San Cataldo (CL) il 16/12/1975”. Allo stato degli atti, tenuto conto della documentazione di riscontro



*fornita da parte dell'UAT di Palermo, si ritiene che la Vs richiesta di archiviazione non può essere accolta. Distinti saluti” (**doc. n. 10**);*

*- con provvedimento prot. n. 4871 del 16.08.2021 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna ha disposto “- il depennamento, ora per allora, del Sig. Lombardo Davide Salvatore [...] dalla graduatoria provinciale definitiva della provincia di Ravenna del 26/07/2019 prot. n. 3218 relativamente al personale ATA e valevole per l'a.s. 2019/2020; - per effetto del suddetto depennamento, essendo venuto meno il presupposto che dava il diritto all'individuazione, l'annullamento in autotutela dell'atto di individuazione disposto da questo ufficio il 21/08/2019, prot. n. 3590, con cui il sig. Lombardo Davide Salvatore veniva individuato come destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2019/2020; - la decadenza retroattiva della nomina in ruolo dal 01/09/2019 del Sig. Lombardo Davide Salvatore.*

*Conseguentemente, il Dirigente Scolastico l'Istituto Comprensivo “Carchidio Strocchi” di Faenza (RA), a cui il presente provvedimento viene trasmesso, provvederà alla risoluzione del contratto individuale a tempo indeterminato, sottoscritto con clausola risolutiva espressa e disponendo, inoltre, che il servizio svolto si intende come prestato di fatto (valido ai soli fini economici) e non di diritto (non valido ai fini giuridici).” (**doc. n. 11**);*

*- con provvedimento prot. n. 11233 del 28.08.2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Carchidio Strocchi di Faenza ha decretato la risoluzione del contratto individuale a tempo indeterminato*



del ricorrente a far data dal 30/08/2021 e ha disposto che “*il servizio svolto si intende come prestato di fatto (valido ai soli fini economici) e non di diritto (non valido ai fini giuridici).*” (doc. n. 12);

con comunicazione del 06.09.2021 il ricorrente, per il tramite dello scrivente legale, impugnava formalmente il licenziamento/provvedimento di risoluzione del contratto individuale a tempo indeterminato di collaboratore scolastico e il provvedimento di depennamento dalla graduatoria provinciale definitiva della provincia di Ravenna per il personale ATA; si riporta testualmente il contenuto di tale comunicazione “*Scrivo in nome e per conto del signor Davide Salvatore Lombardo (C.F.: LMBDDS75T16H792E), nato a San Cataldo (CL) il 16.12.1975 e residente a Faenza (RA), in via Cornacchia n. 120, che pure sottoscrive ad ogni effetto e conseguenza di legge, per IMPUGNARE formalmente*

- *il provvedimento di licenziamento / risoluzione del contratto individuale a tempo indeterminato comminato dall’Istituto Comprensivo “Carchidio Strocchi” di Faenza (RA) con prot. n. 11233 del 28.08.2021, comunicato al signor Lombardo mediante consegna a mani in pari data;*
- *il provvedimento di depennamento dalla graduatoria provinciale definitiva della Provincia di Ravenna del 26.07.2019 prot. n. 3218 relativamente al personale ATA e valevole per l’a.s. 2019/2020, comminato dal Dirigente Scolastico dell’Ambito Territoriale di Ravenna con prot. n. 0004871 del 16.08.2021, comunicato al signor Lombardo mediante consegna a mani in pari data;*



*in quanto provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge.*

*A sostegno di tale impugnazione si ribadisce quanto già affermato con la memoria difensiva nell'interesse del signor Davide Salvatore Lombardo in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e ss. L n. 241/90 per depennamento da graduatoria "ATA 24 mesi", a cui ci si riporta integralmente.*

*Al riguardo, si contesta fermamente la Vostra affermazione secondo cui la dichiarazione del signor Lombardo di possesso del Diploma di Ragioniere e perito giuridico economico aziendale "risulterebbe non veritiera".*

*La dichiarazione di possesso del diploma di "Ragioniere e perito giuridico economico aziendale", conseguito presso l'Istituto Paritario "Oriani" di Palermo nell'a.s. 2001/2002 ed indicato dal signor Lombardo quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA 24 mesi - anno 2018 -, infatti, è assolutamente vera.*

*In data 19.07.2002 il signor Lombardo ha conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Ragioniere e perito giuridico economico aziendale", dopo aver effettivamente frequentato il corso di studi e aver sostenuto l'esame finale; quanto sopra è confermato dalla pergamena in possesso dello stesso, nonché dalla relativa certificazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in cui si legge espressamente che il mio*



*Cliente ha superato l'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, documentazione rilasciata a seguito di regolare pagamento delle tasse scolastiche.*

*Il solo fatto che il nominativo del signor Lombardo non risulti tra i candidati agli esami di stato dell'Istituto paritario "Oriani" nell'a.s. 2001/2002, come da Voi riferito e ribadito nella Vostra comunicazione PEC del 16.08.2021, di per sé non è sufficiente per poter procedere all'eventuale depennamento dalla graduatoria dello stesso.*

*Preme rilevare, comunque, la totale buona fede del signor Lombardo, il quale non ha mai dubitato della possibile non veridicità del diploma conseguito, tenuto conto del fatto che, nel corso di tutti questi anni, non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso e non si comprende come il suo nominativo non risulti nell'elenco dei diplomati, avendo regolarmente frequentato l'anno scolastico e sostenuto l'esame di Stato.*

*A conferma di quanto sopra, infatti, una volta espletate le procedure di verifica e controllo dei dati indicati dal candidato, in data 02.04.2015, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Europa" di Faenza, Dott.ssa Patrizia Serafina Scerra, **ha certificato la convalida dei dati** riportati dal signor Lombardo sul modello di domanda presentata per l'inclusione nelle graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenze di personale ATA di 3<sup>a</sup> fascia valide per il triennio 2014/2017.*

*Emerge, pertanto, il legittimo affidamento riposto dal mio Cliente nella correttezza della documentazione in proprio possesso, anche in*



*virtù del notevole arco temporale trascorso, principio ormai consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, in quanto tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., valevole in tutti i rapporti tra UE e Stati Membri, tra poteri di uno Stato Membro, tra poteri e cittadini.*

*L'art. 8 comma 8 del Decreto del Direttore Generale Regionale dell'USR Emilia-Romagna n. 458 del 18.03.2019, da Voi citato, fa esclusivo riferimento all'esclusione dalla graduatoria in caso di "dichiarazioni mendaci" o di "produzione di documentazioni false"; nel caso di specie, al contrario, il signor Lombardo non ha né reso dichiarazioni mendaci, avendo regolarmente sostenuto l'esame di Stato, né ha prodotto documentazioni false, essendogli stato rilasciato il relativo diploma.*

*Inoltre, si ritiene che il signor Lombardo non sia stato completamente edotto circa la documentazione che ha portato a tali accertamenti e, infine, alla risoluzione del rapporto di lavoro e al depennamento dalla graduatoria, in quanto, a seguito di richiesta di accesso agli atti relativa a tutta la documentazione in Vostro possesso, avete provveduto all'invio solamente della nota dell'Ambito Territoriale di Palermo prot. n. 9073 del 26.05.2021.*

*Allo stato, quindi, non sussistono elementi sufficienti da cui desumere la presunta non veridicità della dichiarazione resa dal signor Lombardo in merito al titolo di studio posseduto, in quanto, l'unica*



*informazione ricevuta consiste nell'assenza del nominativo dello stesso nei registri degli esiti finali degli esami di Stato, essendo rimasti ignoti il fondamento e le ragioni di tale affermazione.*

*Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede la revoca del provvedimento di risoluzione e del decreto di depennamento, nonché la reintegra nel posto di lavoro con effetto immediato del lavoratore, che offre sin da ora la propria prestazione lavorativa.*

*La presente vale, altresì, ai fini di interruzione di qualsivoglia termine di decadenza e/o prescrizione.*

*Distinti saluti.....” (doc. n. 13).*

Che avverso la decisione adottata di risoluzione del rapporto di lavoro e depennamento dalla graduatoria, il ricorrente si vede, pertanto, costretto, con il presente atto, ad adire l’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento adottato.

Tutto ciò premesso in fatto, si osserva

## **IN DIRITTO**

### **CIRCA IL FUMUS BONI IURIS**

#### **1. Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**

In via preliminare, l’art. 63 comma 1 del D. lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “*tutte*” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “*incluse le controversie concernenti l’assunzione al*





*lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”.*

L’art. 63 comma 4 del D. lgs. n. 165 del 2001 individua, invece, le controversie che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (*“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”*).

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25840/2016 ha evidenziato la sussistenza del “doppio binario della giurisdizione”, chiarendo che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda e’ la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.*

*Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella*



*graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.”.*

Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto il reinserimento di un collaboratore scolastico nella graduatoria provinciale definitiva a seguito di illegittima esclusione dalla stessa, ragion per cui trattasi di un diritto soggettivo o, comunque, di una situazione di natura privatistica, che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

## **2. Sulla competenza territoriale**

Per quanto concerne la competenza territoriale, si applica l'art. 413 c.p.c. comma 5, secondo cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

**Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Carchidio Strocchi di Faenza (RA) e, pertanto, il foro competente è quello di Ravenna.**

## **3. Sul titolo di accesso dichiarato, sulla buona fede del ricorrente e sul danno patito**



La dichiarazione di possesso del diploma di “Ragioniere e perito giuridico economico aziendale”, conseguito presso l’Istituto Paritario “Oriani” di Palermo nell’a.s. 2001/2002 ed indicato dal signor Lombardo quale titolo di accesso per l’inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA 24 mesi - anno 2018 -, infatti, **è assolutamente vera**.

In data 19.07.2002 il signor Lombardo ha conseguito il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di “Ragioniere e perito giuridico economico aziendale”, dopo aver effettivamente frequentato il corso di studi e aver sostenuto l’esame finale; quanto sopra è confermato dalla pergamena in possesso dello stesso (**doc. n. 14**), nonché dalla relativa certificazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in cui si legge espressamente che il mio Cliente ha superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, documentazione rilasciata a seguito di regolare pagamento delle tasse scolastiche (**doc. n. 15**).

Si precisa che il ricorrente ha agito nell’assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all’esame da privatista e, pertanto, non aveva ragione di dubitare della genuinità del diploma rilasciatogli con tanto di pergamena, avendo anche provveduto al pagamento delle tasse scolastiche.

Il ricorrente, infatti, solo con la comunicazione dell’avvio del procedimento per il depennamento dalla graduatoria ha avuto contezza del fatto che il proprio nominativo non risulterebbe nell’elenco dei diplomati, in quanto nel corso di tutti questi anni non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso.



Tant'è che nel momento in cui il ricorrente è stato informato dell'avvio del procedimento per il depennamento dalla graduatoria ha avuto un malore, proprio perché tale informazione è stata completamente inaspettata.

Il signor Lombardo, infatti, sta lavorando alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione **fin dall'11.03.2015**, inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato, poi con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2019.

Lo stesso ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso l'ambito territoriale di Ravenna e, infatti, unitamente alla propria famiglia, nell'anno 2014 si è trasferito da Caltanissetta a Faenza (RA).

Ma non solo: il sig. Lombardo era lavoratore dipendente, regolarmente assunto presso altro datore di lavoro al momento della sua nomina, tanto che, come già detto, ha rassegnato le proprie dimissioni da un incarico che svolgeva da oltre 15 anni (**doc. n. 3**).

Si tenga presente che in sede di presentazione della domanda di inserimento, il lavoratore ha correttamente riportato i dati contenuti nel diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto Oriani di Palermo ed effettivamente in suo possesso.

Tale titolo è da ritenersi a tutti gli effetti idoneo e valido.

È quindi evidente che i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto di lavoro hanno determinato un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti a tempo indeterminato.

I suddetti provvedimenti, infatti, hanno disposto la decadenza retroattiva



della nomina in ruolo dal 01.09.2019 del signor Lombardo, con la conseguenza che in tal modo lo stesso andrà a “perdere” tutto il punteggio guadagnato in questi anni, con impegno e dedizione al lavoro.

Ciò significa che seppur il signor Lombardo ottenesse un nuovo diploma, non si troverebbe nella situazione sussistente prima del depennamento, **che certamente il Miur poteva verificare in tutti questi anni e che aveva già convalidato**, ma dovrebbe comunque cominciare dall’inizio tutto l’*iter*, non avendo quindi nemmeno i requisiti per poter sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al riguardo, **i giudici di merito hanno ritenuto rilevante, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell’istanza da parte del lavoratore**; proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in un caso analogo, il giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella graduatoria con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente (Sentenza del 03.06.2020, Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott.ssa Eleonora Palmisani).

Una mancata consapevolezza che ben potrà essere valutata dal Giudice adito a riprova della totale buona fede del ricorrente nell’intera vicenda.

#### **4. Sulla tardività delle verifiche e sul legittimo affidamento**

È bene precisare che, una volta stilate le graduatorie e all’atto del primo rapporto di lavoro, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio.



Tali controlli devono essere effettuati tempestivamente in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 717 del 05.09.2014 (*"4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n.445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso."*) (**doc. n. 16**).

All'esito dei controlli, il dirigente scolastico potrà convalidare o non convalidare i dati del dichiarante.

Nel caso di specie, una volta espletate le procedure di verifica e controllo dei dati indicati dal candidato, in data 02.04.2015, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Europa" di Faenza, Dott.ssa Patrizia Serafina Scerra, **ha certificato la convalida dei dati** riportati dal signor Lombardo sul modello di domanda presentata per l'inclusione nelle graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenze di personale ATA di 3<sup>a</sup> fascia valide per il triennio 2014/2017 (**doc. n. 17**).

Emerge, pertanto, il legittimo affidamento riposto dal signor Lombardo nella correttezza della documentazione in proprio possesso, anche in virtù del notevole arco temporale trascorso, principio ormai consolidato dalla



giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, in quanto tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., valevole in tutti i rapporti tra UE e Stati Membri, tra poteri di uno Stato Membro, tra poteri e cittadini.

Il principio del legittimo affidamento impone alla Pubblica Amministrazione di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

Nel nostro ordinamento giuridico tale principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, il quale prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari (*"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."*).

Nel caso di specie, il decorrere del tempo senza che l'atto viziato fosse



annullato ha di fatto determinato in capo al ricorrente il consolidamento dell'assetto di interessi privati; conseguentemente, tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico.

Quanto sopra esposto viene confermato dalla giurisprudenza amministrativa; a titolo esemplificativo, si cita la sentenza del TAR Lazio n. 4455 del 16.05.2012.

\*\*\*

### **CIRCA IL PERICULUM IN MORA**

La situazione del signor Lombardo è tale da giustificare un ricorso ex art. 700 c.p.c., per le ragioni di seguito esposte.

Lo stesso si trova, infatti, in una situazione paradossale: con fatica e dispendio economico ha completato da “privatista” il ciclo di studi della scuola superiore di secondo grado, sostenendo l'esame di Stato, tanto da aver ricevuto la pergamena attestante tale percorso scolastico, ma non risultando nell'elenco dei diplomati: tale storia è degna dei migliori film cinematografici! Ha intrapreso un percorso personale e familiare, interrompendo il lavoro a Caltanissetta, per trasferirsi alle dipendenze del Ministero dell'istruzione a Faenza, con moglie e figli (doc. n. 18), prendendo in locazione un immobile a Faenza (doc. n. 19) e accedendo ad un finanziamento (doc. n. 20).

Ciò significa che a far data dal mese di settembre 2021 con la interruzione del contratto di lavoro, lo stesso si troverà privo di reddito di sostentamento, per sé e per la propria famiglia, composta dalla moglie e da due figli minorenni, in età scolare.

\*\*\* \*\*





Tutto ciò premesso, il signor Davide Salvatore Lombardo, così come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

che il signor Giudice del Lavoro Voglia, in **via d'urgenza**, previo accertamento del *fumus boni iuris*,

**accogliere** il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto individuale a tempo indeterminato di collaboratore scolastico (di cui al provvedimento prot. n. 11233 del 28.08.2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Carchidio Strocchi di Faenza) e del decreto di depennamento dalla graduatoria provinciale definitiva della provincia di Ravenna del 26.07.2019 personale ATA (di cui al provvedimento prot. n. 4871 del 16.08.2021 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna) e di ogni atto connesso o consequenziale e, comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reinserito all'interno nella graduatoria provinciale definitiva della provincia di Ravenna del 26.07.2019 personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati;

e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e, quindi, condannare al reinserimento e/o ricollocazione del signor Lombardo nella



graduatoria provinciale definitiva della provincia di Ravenna del 26.07.2019 personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico.

In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si chiede sin da ora che il Giudice adito voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si chiede, inoltre, se ritenuto necessario che il Giudice Voglia sentire le seguenti persone informate sui fatti, con riserva di indicarne altre: Grazia Lombardo residente a Catanisetta, in via Boccaccio n. 10; Giuseppe Chiparo residente a Caltanisetta, in via Boccaccio n. 10, sulle seguenti circostanze:

- 1) Dica il teste se gli risulta che il sig. Lombardo abbia frequentato la scuola serale per ottenere il diploma di ragioniere e perito giuridico economico aziendale, poi conseguito in data 19.07.2002, come da pergamena che si rammostra.

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato.

Ai fini del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento del contributo unificato, perché trattasi di causa di lavoro-previdenza con reddito del ricorrente e del nucleo familiare inferiore ad € 35.240,04.

Si allegano i seguenti documenti:



- 1) Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto terza fascia per il personale ATA, triennio 2014-2017;
- 2) Lettera di nomina 11.03.2015;
- 3) Lettera di dimissioni;
- 4) Scheda servizi prestati;
- 5) Proposta contratto a tempo indeterminato;
- 6) Conferma ruolo;
- 7) Comunicazione avviso procedimento disciplinare;
- 8) Memoria difensiva del 08.07.2021;
- 9) Riscontro a memoria difensiva;
- 10) Comunicazione MIUR 16.08.2021;
- 11) Depennamento graduatoria;
- 12) Risoluzione rapporto di lavoro;
- 13) Impugnazione licenziamento;
- 14) Copia diploma;
- 15) Certificazione di diploma del Ministero;
- 16) Art. 7 DM 717/2014;
- 17) Certificato convalida dati;
- 18) Stato di famiglia;
- 19) Contratto di locazione;
- 20) Contratto di finanziamento.

\*\*\*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ATA permanenti in cui il ricorrente risultava



inserito e in cui chiede essere reinserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e/o su sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito.

Ravenna, 9 settembre 2021

Avv. Federica Moschini

